

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

Il disegno di legge contenente **delega al Governo per la riforma fiscale** è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 e si compone di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli.

Il **Titolo I** contiene i **principi generali**, i tempi di esercizio della delega, i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello. Il **Titolo II**, sui tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I riguarda le **imposte sui redditi**, l'iva e l'irap. Il Capo II tutte le altre **imposte indirette**. Il Capo III la **disciplina dei giochi**. Il **Titolo III** attiene alla disciplina delle procedure di **definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso** e le **sanzioni**. Il **Titolo IV** contiene i principi e i criteri direttivi relativi al **riordino della normativa tributaria** e alla **codificazione**. Il **Titolo V** contiene le **disposizioni finanziarie**.

Da sottolineare che a tale atto è stato **abbinato il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale**, presentato nella **scorsa legislatura** dal **Governo** all'epoca in carica e modificato dalla Camera dei deputati. L'iter di approvazione non si era concluso per la fine anticipata della legislatura.

È un disegno di legge che interviene su un **sistema fiscale** che è già **iniquo**, a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'Irpef e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef – cosa che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita – e **indebolito** da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme. Un sistema fiscale, peraltro, caratterizzato da un elevato grado di **complessità degli adempimenti** e da una **scarsa capacità di riscossione**.

Queste **criticità** non solo non sono affrontate dalla proposta di riforma del Governo: sono **aggravate** da un **provvedimento** che merita un giudizio **decisamente negativo**, perché pur intervenendo su quasi tutti i settori – fanno eccezione i tributi territoriali, assenza ancor più grave alla luce dell'incompletezza del processo del federalismo fiscale e della discussione in corso sull'autonomia differenziata – **rinuncia in partenza a qualunque idea di riordino del sistema**, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti e introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli affitti commerciali.

Come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto il [Capogruppo del PD-IDP in Commissione Finanze Virginio Merola](#) questa è **“una legge delega che non riforma il nostro sistema fiscale**, ma sancisce che non si vuole uscire da questo presente, ingiusto e preoccupante, per inseguire un consenso immediato, a scapito degli interessi generali degli italiani”; un provvedimento che **“vuole dare a ciascuno il suo interesse particolare**

e ogni categoria o associazione chiede, nei fatti, di pensare solo al proprio interesse di parte, senza ingerenze nel proporre qualcosa nell'interesse generale del Paese e di tutti i cittadini”.

In particolare, per quanto riguarda la principale imposta, l'Irpef, la **riduzione** degli **scaglioni** e delle **aliquote** – con l'esplicito **obiettivo finale di una “flat tax”** per tutti i contribuenti – **ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati**, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche.

A questo si aggiunga che la sostituzione dell'Irap con una **sovrimposta Ires penalizza le imprese manifatturiere**, asse portante dell'economia italiana, e mette **a rischio** il finanziamento della **spesa sanitaria regionale**.

E ancora il fatto che **manca** qualsiasi riferimento alla riforma del **catasto**, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea per eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e per garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali.

Per quanto riguarda poi il **contrasto all'evasione**, che è pressoché **inesistente**, si introduce un **concordato preventivo biennale** per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, con il concreto **rischio** di legalizzare la **sotto dichiarazione di ricavi e compensi**, “istituti speciali di definizione” che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni e rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte.

Insomma, per riassumere, quello che si delinea e viene reso istituzionale è un vero e proprio **sistema corporativo**, con **imposte diverse per ogni categoria di contribuente** e **senza alcuna seria misura di contrasto all'evasione fiscale** diffusa e al mercato nero. Non c'è **nessuna seria ipotesi di copertura degli sgravi promessi** e **la base imponibile Irpef si riduce ulteriormente**, restando sulle spalle dei soli lavoratori dipendenti e pensionati. In modo ancora più evidente **diminuisce la progressività fiscale** e **l'equità tra stesse categorie di reddito**. Il Governo si conferma incapace di uscire dalla logica della ricerca del consenso immediato e di indicare al Paese una precisa direzione di marcia.

Pessima è stata anche la scelta di respingere l'**emendamento del PD-IDP** volto a garantire l'**autonomia impositiva degli enti territoriali**, perché in questo modo nei principi della riforma fiscale non entra la possibilità dei Comuni di avere autonomia di risorse non derivate da finanziamenti statali.

Altri **emendamenti del Gruppo PD-IDP approvati in sede referente** riguardano: l'inserimento dei sindacati nei tavoli tecnici per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi; l'adeguamento della disciplina della residenza fiscale all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile; l'inserimento tra le agevolazioni da tutelare nell'ambito della revisione dell'Irpef delle misure a favore degli affittuari e non solo dei proprietari, e della salvaguardia dei beni culturali; l'inclusione dei redditi finanziari tra quelli rilevanti ai fini della spettanza delle detrazioni Irpef; la possibilità di una specifica agevolazione per coloro che trasferiscono la propria residenza nei Comuni periferici e ultraperiferici delle aree

interne; la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno agli investimenti nelle aree Zes; il contenimento degli spazi di elusione e di erosione nella compensazione fra redditi di capitale e minusvalenze; la possibilità, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell'Ires, di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti e di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni; la possibilità di promuovere, oltre alle produzioni di gas metano e gas naturale rinnovabili, anche quella di altre tipologie di gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili; il ripristino della diffusione dei dati relativi alla raccolta, alla spesa e alla tassazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro denominati Awp e VI: l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con le esigenze di tutela dei soggetti vulnerabili.

*Detto tutto ciò, ecco, in sintesi, le **principali misure** nel provvedimento.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Delega al Governo per la riforma fiscale" (AC [1038-A](#)) e dell'abbinata proposta di legge AC 75 e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

[Audizioni in sede referente e documenti acquisiti](#).

Interventi dei deputati PD-IDP [Claudio Michele Stefanazzi](#) e [Bruno Tabacci](#) in discussione generale e [Virginio Merola](#) per dichiarazione di voto finale.

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE E TEMPI DI ATTUAZIONE (ART. 1)

Si delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE (ART. 2)

Sono individuati i principi generali, riferiti nella rubrica della disposizione all'ordinamento tributario nazionale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti

dichiarativi e di versamento per i contribuenti attribuendo al Governo la possibilità di predisporre tavoli tecnici con le associazioni di categoria e dei professionisti per la predisposizione dei decreti legislativi in attuazione dei suddetti principi.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE (ART. 3)

Rispetto ai i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, con riferimento agli **aspetti internazionali** e **sovrnazionali** del **sistema tributario**, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto: ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di **protezione dei diritti** stabiliti dal **diritto dell'Unione europea**; ad assicurare la **coerenza** dell'ordinamento interno con le **raccomandazioni Ocse** nell'ambito del **progetto Beps** (*Base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile; a garantire la **revisione** della **disciplina** della **residenza fiscale** delle **persone fisiche**, delle **società** e degli **enti diversi dalle società** come **criterio di collegamento personale all'imposizione**; a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una **maggiore competitività sul piano internazionale**, anche tramite la **concessione di incentivi all'investimento** o al **trasferimento di capitali in Italia** per la promozione di attività economiche sul territorio italiano.

In sede referente è stato precisato che, con riferimento alla **residenza fiscale**, deve essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della **prestazione lavorativa in modalità agile**. Sempre per effetto delle modifiche in Commissione è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un **livello di imposizione fiscale minimo globale** per i **gruppi multinazionali di imprese** e i **gruppi nazionali su larga scala nell'Unione**. Si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

REVISIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (ART. 4)

Si stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello **Statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello. È inoltre creata la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ART. 5)

Si introducono i **principi** e i **criteri direttivi** per la **revisione** dell'Imposta sulle persone fisiche-Irpef. Con riguardo agli aspetti generali, si dispone **la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef**, nella prospettiva di transizione del sistema verso l'**aliquota** impositiva **unica**. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione).

Si prevede il graduale **perseguimento della equità orizzontale** attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello **stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto**; la possibilità del contribuente di **dedurre i contributi previdenziali obbligatori**; l'inclusione nel **reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni** anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.

In sede referente sono stati introdotti principi volti a **favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile**, oltre che in tema di **spopolamento delle aree periferiche del Paese**. Per quanto riguarda la tutela del bene costituito dalla **casa**, in proprietà o in locazione, sono stati introdotti ulteriori principi specifici per il miglioramento di **efficienza energetica e sicurezza del patrimonio abitativo** anche con riferimento ai beni culturali. È stato poi chiarito che i **redditi di natura finanziaria**, nell'impianto di delega, devono essere **inclusi nel reddito complessivo**.

Con riferimento ai **redditi agrari**, i principi introdotti sono essenzialmente diretti a favorire ed **agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura** e a **tutelare** alcuni **percettori di reddito agrario di modesto importo**.

Per quanto concerne i **redditi dei fabbricati**, si indica la possibilità di **estendere il regime della cedolare secca** agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore sia un esercente attività di impresa ovvero di un'arte o una professione.

Per quanto riguarda i **redditi di natura finanziaria**, i principi e criteri direttivi specifici contemplano, tra l'altro: **l'armonizzazione della relativa disciplina**, prevedendo un'unica categoria reddituale; la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del **principio di cassa** e una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi nel rispetto – come chiarito in sede referente – dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione ed erosione dell'imposta.

Sono inoltre previsti diversi regimi di **imposizione sostitutiva** per i **redditi di natura finanziaria**, anche con riferimento agli enti di previdenza privati, e la definizione di modalità semplificate di riscossione e comunicazione all'Agenzia delle entrate; la revisione del sistema di **tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari** secondo il principio di cassa.

Con riferimento ai **redditi da lavoro dipendente e assimilati**, i principi e criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando **specifiche finalità** e introducendo una **specificata ipotesi di flat tax incrementale** prevista, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a determinate condizioni per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario e alla tredicesima mensilità nonché sui premi di produttività.

Per quanto riguarda il **lavoro autonomo** si prevede in particolare: la realizzazione di una **migliore distribuzione del carico fiscale** nel tempo, il **concorso alla formazione del reddito** di tutte le **somme e i valori in genere**, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la **riduzione delle ritenute** operate sui **compensi**, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la **neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**.

Per quanto riguarda i **redditi d'impresa**, si prevede un **regime opzionale di tassazione** per le **imprese in contabilità ordinaria** e l'assoggettamento ad **aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires**.

Sono infine contemplati specifici **interventi sui cosiddetti redditi diversi**, al fine di chiarire questioni attinenti alle plusvalenze realizzate a seguito di **cessione**, a titolo oneroso, di **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**; per prevedere in via **strutturale** l'imposta **sostitutiva sulla rivalutazione** delle partecipazioni e dei terreni; per introdurre una puntuale disciplina fiscale **delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI (ART. 6)

Si introducono i principi e i criteri direttivi per la **revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti**.

In sintesi, per effetto delle modifiche in sede referente, si dispone la **riduzione della stessa aliquota** per le **imprese** che, entro i **due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito**, impieghino risorse in **investimenti** o anche in **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

Sempre in sede referente è stato previsto che, in alternativa a queste disposizioni, per le **imprese che non beneficiano della riduzione dell'imposta sui redditi**, il Governo nell'esercizio della delega sia tenuto a prevedere la possibilità di fruire di eventuali **incentivi fiscali** riguardanti gli **investimenti qualificati**, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di **nuove assunzioni**, anche attraverso la possibile **maggiorazione della deducibilità dei costi** relativi alle assunzioni stesse.

Si prevede inoltre: la **razionalizzazione** e la **semplificazione** dei regimi di **riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**; la revisione della disciplina di **deducibilità degli interessi passivi**, anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie; il **riordino** del regime di **compensazione delle perdite** fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a **operazioni straordinarie** o al **consolidato fiscale**; la **sistematizzazione** e la **razionalizzazione** della disciplina dei **conferimenti** di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, specie con riferimento alle *holding*; l'introduzione di un **regime speciale**, in caso di passaggio dei beni **dall'attività commerciale a quella non commerciale** (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di **Terzo Settore**; la **razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere**, allo scopo di considerarne la qualificazione di **entità fiscalmente trasparente**, ovvero **opaca**, operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di localizzazione.

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 7)

Introdotti determinati principi **principi e criteri direttivi specifici** per la **revisione dell'IVA**: ridefinizione dei **presupposti** dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea; revisione della disciplina delle **operazioni esenti**; razionalizzazione del numero e della misura delle **aliquote IVA**; revisione della disciplina della **detrazione**; riduzione dell'aliquota dell'IVA all'**importazione di opere d'arte**; razionalizzazione della disciplina del **gruppo IVA**; razionalizzazione della disciplina IVA degli **enti del Terzo settore**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL GRADUALE SUPERAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ART. 8)

Stabiliti **principi e criteri direttivi specifici** volti a realizzare il **graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive**. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando **priorità** alle **società di persone** e alle **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'**esercizio in forma associata di arti e professioni**.

ALTRE DISPOSIZIONI (ART. 9)

Il Governo, nell'esercizio della delega, può adottare uno o più decreti legislativi che mirano a: disciplinare i **redditi delle imprese** che accedono agli istituti disciplinati **dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**; rivedere il **regime delle società non operative**; razionalizzare e semplificare i **criteri di determinazione del reddito d'impresa**; introdurre la disciplina fiscale relativa alla **scissione societaria parziale**; semplificare la disciplina della **liquidazione ordinaria** delle imprese individuali e delle società commerciali; razionalizzare gli **incentivi fiscali alle imprese**; revisionare la **fiscalità di vantaggio** alle **imprese** nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; favorire lo **sviluppo economico del Mezzogiorno**, semplificando il sistema di **agevolazioni fiscali** nei riguardi delle imprese, con particolare riferimento alle **Zone economiche speciali**; semplificare i **regimi agevolativi** per gli Enti del **Terzo settore**; razionalizzare le **misure fiscali** per gli **enti sportivi**; favorire la **permanenza in Italia** degli **studenti** che si sono **formati qui**.

IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTA DI BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, DIVERSI DALL'IVA (ART. 10)

Sono specificati i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai **tributi indiretti diversi dall'IVA**, con particolare riferimento all'**imposta di registro**, all'imposta sulle **successioni e donazioni**, all'imposta di **bollo** e alle **tasse automobilistiche**.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DOGANALE (ART. 11)

Determinati i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della **disciplina doganale**, attraverso: il **riassetto del quadro normativo** in

materia doganale; il **completamento** della **telematizzazione delle procedure** e degli **istituti doganali**; un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo **Sportello unico doganale e dei controlli**; il riordino delle procedure di **liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione**; la revisione dell'istituto della **controversia doganale**.

ACCISA E ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI (ART. 12)

Stabiliti i principi e criteri direttivi per l'**attuazione della delega** con riferimento alle **accise** e alle **altre imposte indirette** sulla produzione e sui consumi.

In sintesi il Governo, nell'esercizio della delega intende: rimodulare le aliquote di accisa sui **prodotti energetici**, sull'**energia elettrica** e – come precisato in Commissione – sul **teleriscaldamento**, in modo da tener conto dell'**impatto ambientale** di ciascun prodotto con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti; **promuovere**, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di **esenzioni o riduzioni di accisa**, la produzione di **energia elettrica**, di **gas metano** o di **gas naturale** o come precisato in sede referente di **altri gas** ottenuti da **biomasse** o altre **risorse rinnovabili**; **rimodulare** la tassazione sui **prodotti energetici** impiegati per la produzione di **energia elettrica** per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente; riordinare e revisionare le **agevolazioni** in materia di **accisa sui prodotti energetici**, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi; **semplificare** gli adempimenti relativi alla **detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici**; rivedere la disciplina di **applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti** con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile; prevedere il **divieto di vendita a distanza**, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero, di **prodotti da inalazione senza combustione** costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché di prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

GIOCHI (ART. 13)

Si conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul **regime concessorio e autorizzatorio** e si stabiliscono i **principi e criteri direttivi** per il **riordino** delle **disposizioni** vigenti in materia di **giochi pubblici**, con specifico riguardo, tra l'altro, all'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con le esigenze di tutela dei soggetti vulnerabili, alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.

PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI (ART. 14)

Determinati i principi e i criteri direttivi generali relativi alla **revisione generale degli adempimenti tributari**, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali, individuando undici principi e criteri direttivi riguardanti l'introduzione di misure per la **semplificazione** degli **obblighi dichiarativi** e di **versamento**; interventi diretti a favorire l'accesso ai **servizi dell'amministrazione finanziaria**; misure dirette a **rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria** ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Si esclude che tutti questi principi riguardino le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, e si individuano due principi concernenti specificamente il riordino della **disciplina delle cauzioni in materia di accisa** e la **revisione delle procedure amministrative** per la gestione della **rete di vendita dei prodotti del tabacco**.

PROCEDIMENTO ACCERTATIVO (ART. 15)

Indicati i principi e i criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**. Previste misure di **semplificazione** del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del **procedimento del contraddittorio**. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio **in modo omogeneo**, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo, concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni. Al legislatore delegato è demandato il compito di **obbligare l'ente impositore a motivare** espressamente sulle **osservazioni** formulate dal **contribuente**.

Viene previsto, inoltre, il **riordino** delle norme in materia di **analisi delle posizioni di rischio fiscale** e l'utilizzo sempre maggiore delle **tecnologie digitali** (anche supportate dall'**intelligenza artificiale**). Il legislatore delegato è tenuto a realizzare **potenziamento e semplificazione** del regime dell'**adempimento collaborativo** (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), e ad introdurre per i soggetti di **minori dimensioni** la possibilità di accedere a un **concordato preventivo biennale**.

Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la **diminuzione** degli **aggravi degli oneri amministrativi** previsti per il **contribuente**.

PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO (ART. 16)

Indicati i principi e i criteri direttivi specifici per una **revisione del sistema nazionale della riscossione** che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano: una **pianificazione annuale** delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'Economia e delle Finanze; il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle **quote non riscosse**; la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico; la **revisione** della disciplina della

responsabilità dell'agente della riscossione; la determinazione dei **criteri di individuazione delle quote automaticamente disaccantonate** in ciascun anno da sottoporre al controllo.

La riforma dovrà prevedere l'incremento dell'utilizzo delle **più evolute tecnologie** e l'**interoperabilità** dei sistemi, la modifica delle **condizioni di accesso ai piani di rateazione**, il progressivo **superamento dello strumento del ruolo** e della **cartella di pagamento**. La delega dovrà essere esercitata per **superare l'attuale separazione** tra l'**Agenzia delle entrate**, titolare della funzione della riscossione, e l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, soggetto che svolge le attività di riscossione.

PROCEDIMENTI DEL CONTENZIOSO (ART. 17)

Fissati i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la **revisione della disciplina** e dell'**organizzazione dei processi tributari**.

LE SANZIONI (ART. 18)

Si impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la **revisione del sistema sanzionatorio** tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

TESTI UNICI E CODIFICAZIONE DELLA MATERIA TRIBUTARIA (ART. 19)

Introdotta la delega per la **codificazione della normativa fiscale** e dettati i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un **riordino organico** delle disposizioni che regolano il sistema fiscale **mediante** la redazione di **testi unici**.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 20)

Quest'ultimo articolo reca le disposizioni riguardanti gli **oneri** derivanti dalle norme di delega e le relative **coperture finanziarie**.